



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

TARTUFI E TARTUFICOLTURA

L.R. n.30/1988 e successive modificazioni

L. 16/12/1985, n. 752



Direzione Foreste ed Economia Montana
Servizi Forestali Regionali

Testo redatto dalla Commissione regionale per il rilascio del tesserino raccolta tartufi

Tartufi e tartuficoltura: note tecniche per un buon impianto.

L'impianto di una tartufaia coltivata (art. 5 L.R. n. 30/88) richiede una precisa progettazione dell'intervento al fine di non eseguire lavori e sostenere spese inutili. In taluni terreni utilizzando piantine non adeguatamente micorrizzate, non si potrà sperare in alcuna produzione di tartufi commerciabili. In ogni caso, non c'è mai la certezza di ottenere una quantità minima di tartufi dalla tartufaia coltivata; molto variabile è anche il periodo necessario all'inizio della produzione.

- **Terreno adeguato.** Ogni specie fungina ha le proprie esigenze ambientali. Ad esempio il tartufo nero ha esigenze diverse dal bianco. La specie di tartufo, anche se presente in purezza e in quantità sufficiente al momento della messa a dimora, nel tempo può diminuire drasticamente o essere sostituita da altri funghi già presenti nel terreno se le caratteristiche ambientali e pedologiche soddisfano meglio le necessità di questi ultimi. Prima dell'impianto il coltivatore deve perciò provvedere ad accurate analisi chimico-fisiche del terreno (tessitura, struttura, dotazione minerale e organica, ecc.) e verificare che temperature e piovosità siano adeguate alle specie vegetale e fungina desiderate.
- **Qualità delle piante.** La micorrizzazione consiste nella simbiosi tra funghi che vivono nel terreno e radici assorbenti della pianta (ad esempio scorzone-nocciolo). Ogni pianta può, però, contrarre tale simbiosi con molte specie fungine diverse, non necessariamente tartufigene. L'impianto dev'essere quindi effettuato esclusivamente con piante sufficientemente micorrizzate con la sola specie di tartufo che s'intende coltivare. Altri funghi simbiotici, spesso più rustici e comunemente presenti nel terreno, entrano in competizione con la specie tartufigena e spesso ne impediscono la permanenza sulla pianta. L'adeguatezza della micorrizzazione (percentuale d'apici micorrizzati, omogeneità di micorrizzazione, assenza di specie diverse da quella desiderata) di tutte le piante acquistate dev'essere garantita per iscritto dal produttore. Tale documentazione dev'essere conservata dall'acquirente nel caso di future controversie.
- **Sesto d'impianto.** La produzione di tartufo dipende dall'assolazione del terreno circostante le piante. Per questo motivo le piante non devono essere troppo fitte. Indicativamente, si suggerisce una densità non superiore a 400-500 piante per ettaro.
- **Cure colturali.** Allo scopo di soddisfare le esigenze della pianta e del fungo devono essere sempre garantite un' adeguata idratazione e aerazione del terreno. Si devono

perciò prevedere eventuali impianti di drenaggio o d'irrigazione, zappettature superficiali, potature e diserbo manuale.

- **Tempi di produzione.** La produzione di tartufi richiede alcuni anni. Indicativamente, una tartufaia coltivata può iniziare la produzione dopo 6-8 anni dall'impianto.

TARTUFI E TARTUFICOLTURA: NORME DI COMPORTAMENTO DEL RACCOGLITORE

La Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 e la circolare attuativa 7.11.1990, n. 30 sono gli strumenti attraverso i quali la Regione Veneto tutela il suo patrimonio tartuficolo e ne stimola lo sviluppo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro nazionale 16.12.1985, n. 752

Gli articoli che si occupano della tutela sono quelli inerenti alle norme di comportamento da seguire nella raccolta per non danneggiare la presenza del tartufo sul territorio regionale.

Vengono stabiliti gli adempimenti da seguire per ottenere l'idoneità alla raccolta mediante un esame (art. 7), nonché le specie che si possono raccogliere, gli attrezzi utilizzabili, l'utilizzo dei cani ed i periodi di raccolta (art. 8).

Per quanto riguarda l'incremento e lo sviluppo della coltivazione e della produzione dei tartufi, la Regione Veneto persegue tale scopo sia mediante la costituzione di nuove tartufaie coltivate ed il miglioramento di quelle esistenti, sia tramite interventi a favore della tartuficoltura.

La **tartufaia controllata** (art. 3) è quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti culturali, quali il decespugliamento, la conversione delle specie tartufigene arbustive in alto fusto, la potatura delle piante, il drenaggio, il governo delle acque superficiali ed ogni altro intervento ritenuto utile.

Viene invece definita **tartufaia coltivata** (art. 4) quella costituita da impianti realizzati *ex novo* mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorrizzate e successivamente sottoposte alle medesime cure relative alle tartufaie controllate.

Riconoscendo con specifico Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana le tartufaie private, controllate o coltivate (art. 5), la Regione Veneto intende incrementare la produzione del tartufo, garantendo nel contempo ai proprietari l'esclusività alla raccolta (art. 2).

COMPORTAMENTO NELLA RACCOLTA:

Avere sempre con sé il tesserino rinnovato (è valido in tutta Italia)

Rispettare i periodi di raccolta previsti dalle leggi regionali

Per raccogliere in altra Regione informarsi delle specifiche norme vigenti

Utilizzare nella raccolta solo gli attrezzi previsti dalla legge

Utilizzare nel Veneto solo uno o due cani

Richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore per la raccolta nel territorio demaniale forestale regionale e nei parchi

Rispettare la proprietà privata

Non raccogliere nelle tartufaie riconosciute tabellate dalla Regione Veneto

Rispettare gli altri raccoglitori e i loro cani

Rispettare l'ambiente boscato dove si riproducono i tartufi

Per ulteriori informazioni:

Direzione Foreste ed Economia Montana - Venezia-Mestre - tel. 041-2795488

Servizi Forestali Regionali di: Padova-Rovigo tel. 049- 8778206

Vicenza, Verona, Belluno, Treviso-Venezia.

Centro Operativo Polifunzionale di Porto Viro - tel. 0426-321199

foreste@regione.veneto.it

<http://www.regione.veneto.it/foreste>

L.R. n.30/1988 e successive modificazioni

Tartufi raccogliabili nel Veneto e periodi di raccolta:

Tartufo bianco -*Tuber magnatum* Pico (1° ottobre-31 dicembre);
Tartufo nero pregiato *Tuber melanosporum* Vitt. (15 novembre-15 marzo);
Tartufo moscato *Tuber brumale* var. *moschatum* (15 novembre-15 marzo);
Tartufo estivo o scorzone *Tuber aestivum* Vitt. (1° maggio-30 novembre);
Tartufo uncinato *Tuber aestivum* var. *uncinatum* (1° ottobre-31 dicembre);
Tartufo nero d'inverno o trifola *Tuber brumale* Vitt.(1° gennaio-15 marzo);
Tartufo bianchetto o marzuolo *Tuber borchii* Vitt. (15 gennaio-30 aprile);
Tartufo nero liscio *Tuber macrosporum* Vitt. (1° settembre-31 dicembre);
Tartufo nero ordinario *Tuber mesentericum* Vitt. (1° settembre-31 gennaio).



bianco



nero pregiato



estivo, scorzone



uncinato



nero d'inverno



bianchetto o marzuolo